

BENI SEQUESTRATI O CONFISCATI

Legge 7 marzo 1996, n. 109
Provvedimenti emessi nel 1997

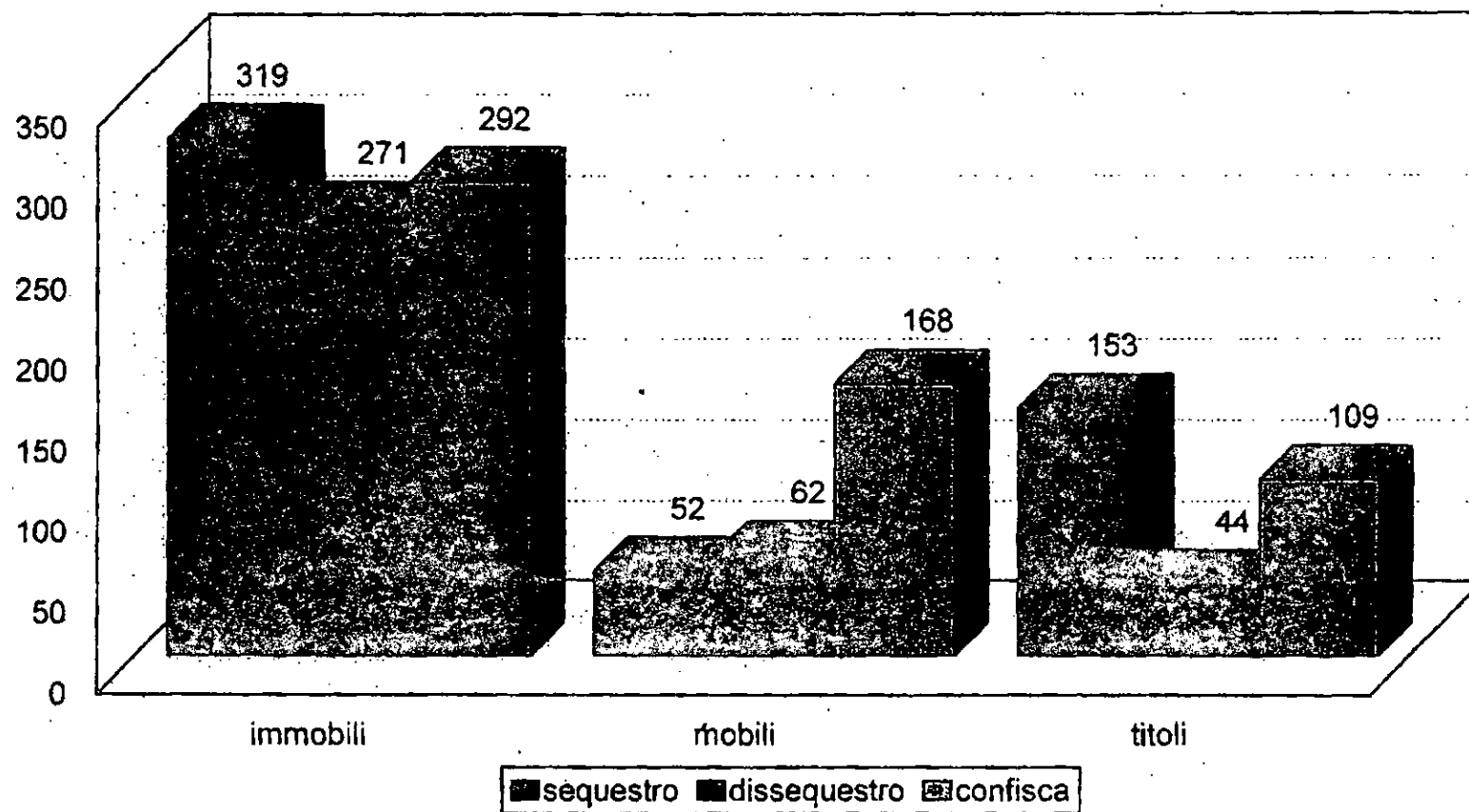


grafico 5
(Riferimento tabelle nn. 8 e 9)

BENI SEQUESTRATI O CONFISCATI

Legge 7 marzo 1996, n. 109
Provvedimenti emessi nel 1998

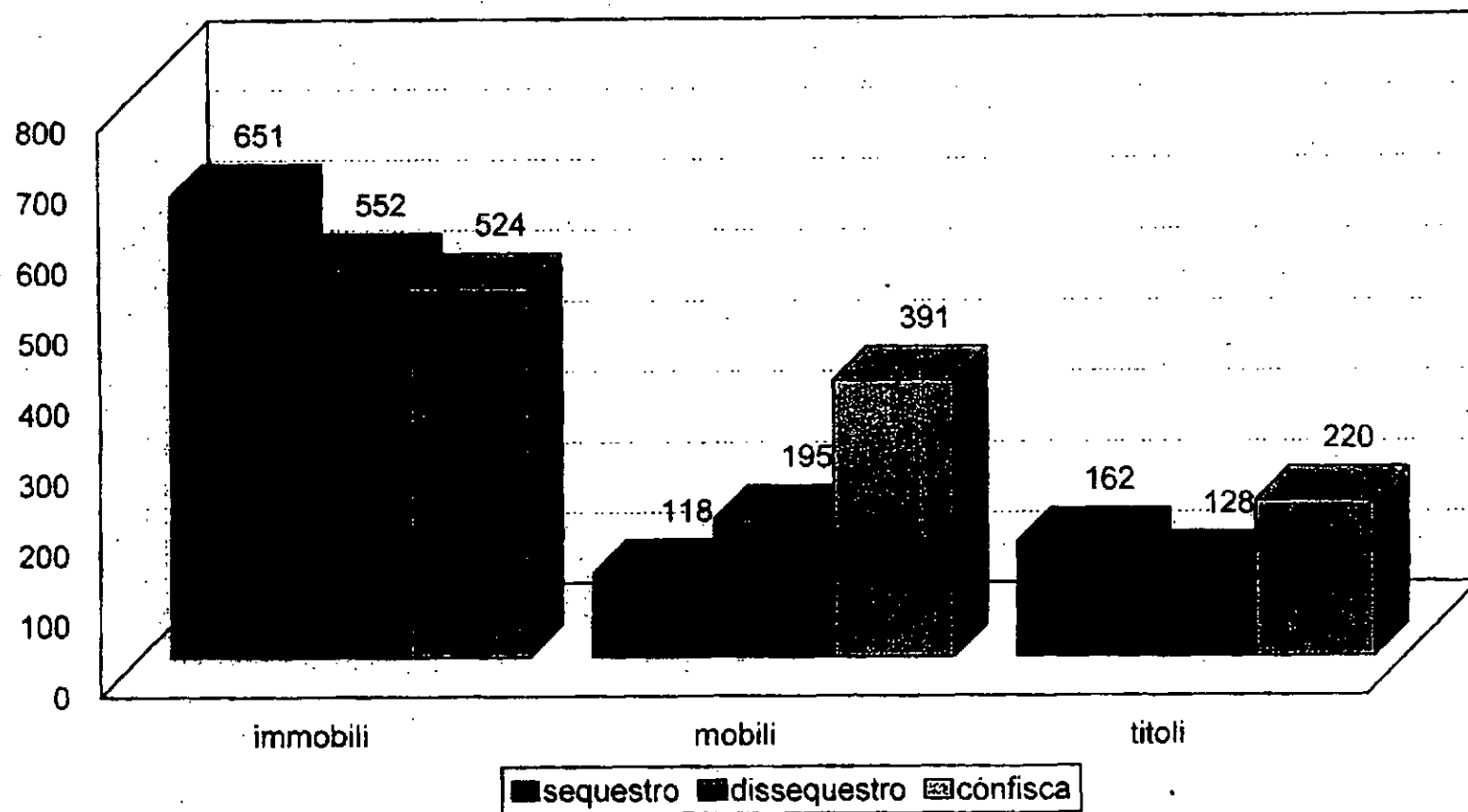


grafico 5 bis
(Riferimento tabelle nn. 10 e 1)

BENI SEQUESTRATI O CONFISCATI

Legge 7 marzo 1996, n. 109
Provvedimenti emessi nel 1999

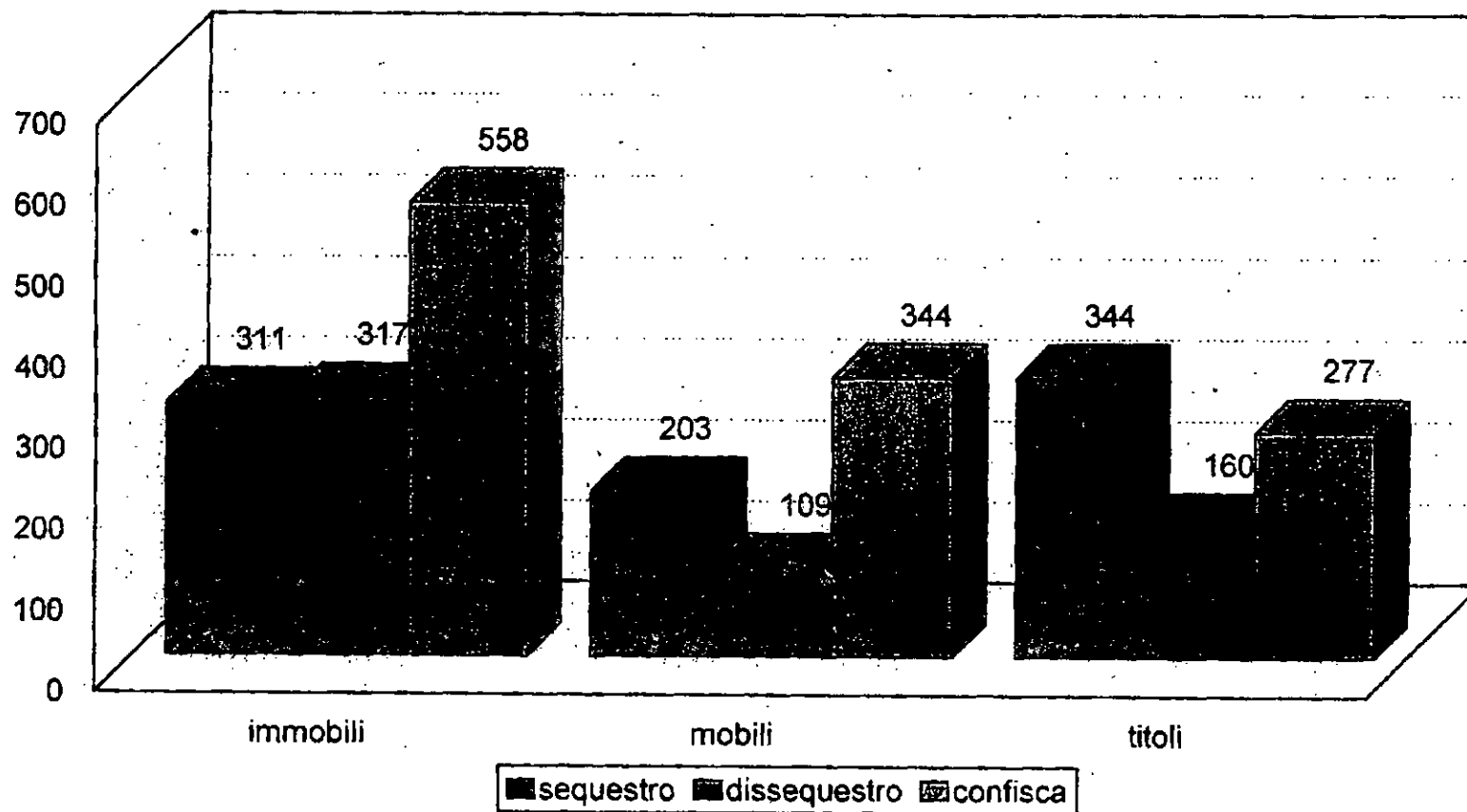


grafico 5 ter
(Riferimento tabelle nn. 12 e 13)

BENI SEQUESTRATI O CONFISCATI

Legge 7 marzo 1996, n. 109

Procedimento di destinazione dei beni immobili (art. 2 decies)
(1991-1999)

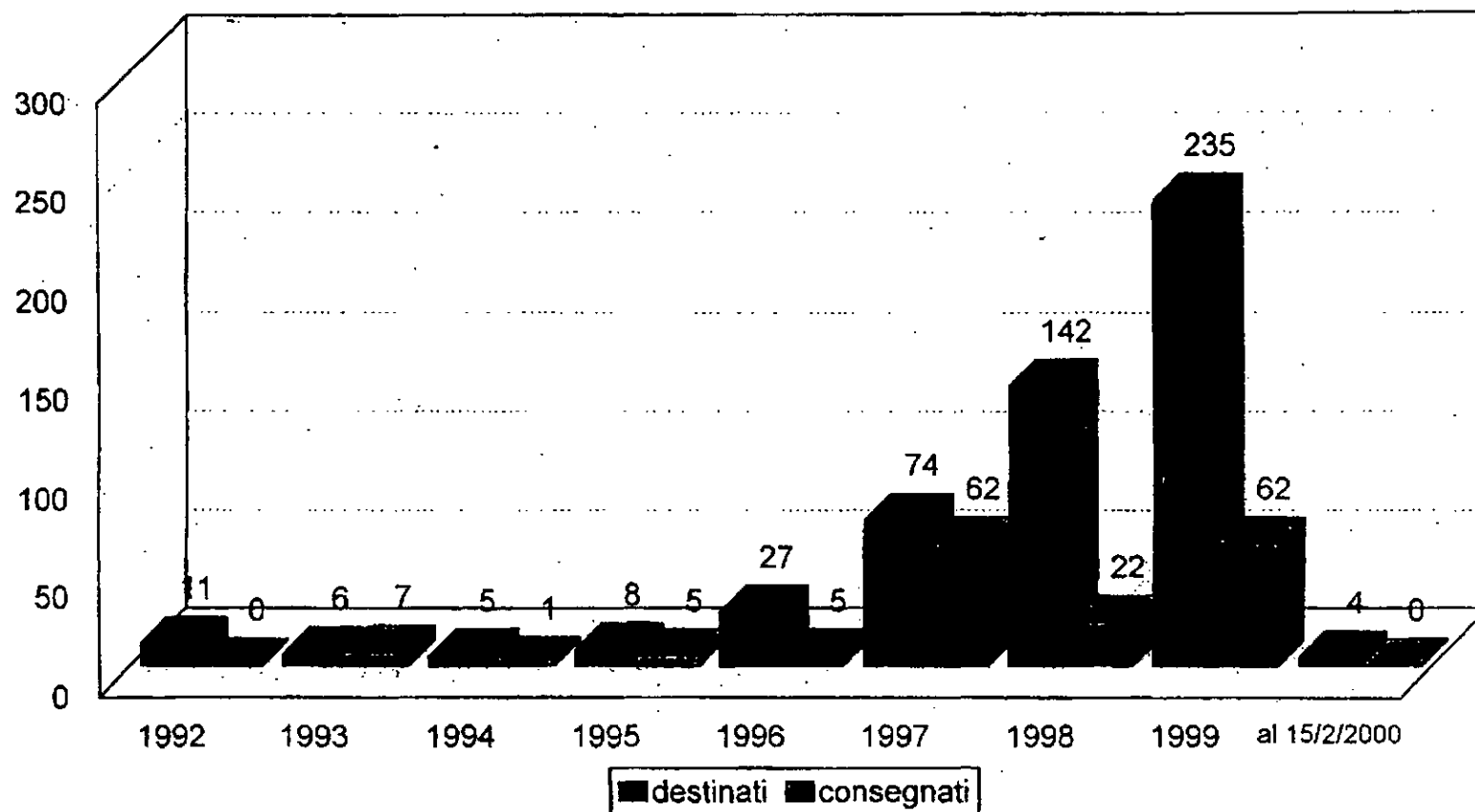


grafico 6
(Riferimento tabelle nn. 17/1 e 18)

BENI SEQUESTRATI O CONFISCATI

Legge 7 marzo 1996, n. 109

Procedimento di destinazione dei beni

Richiesta di parere al Sindaco e al Prefetto

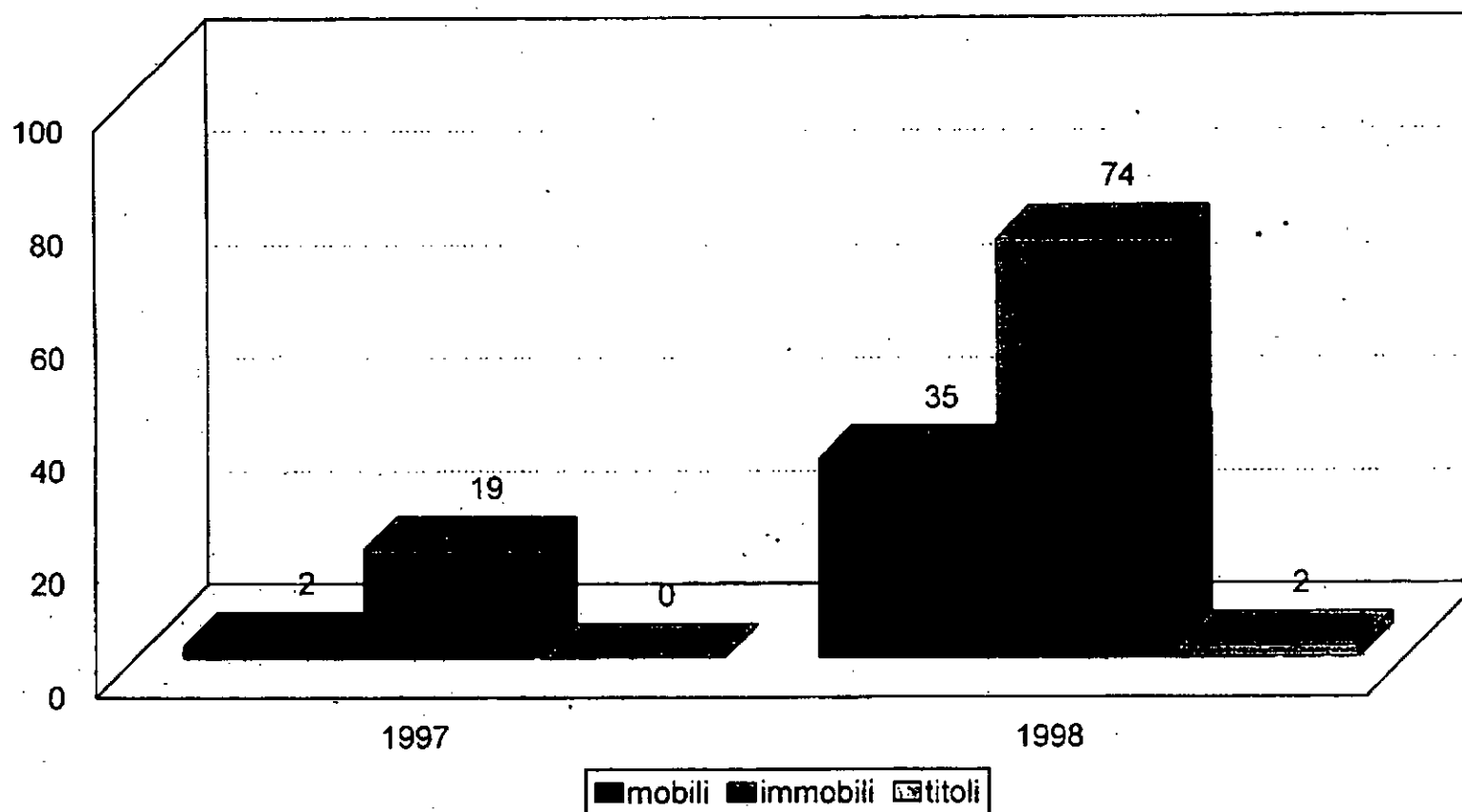


grafico 6 bis
(Riferimento tabella n. 19)

BENI SEQUESTRATI O CONFISCATI

Legge 7 marzo 1996, n. 109

Beni con procedimento di destinazione (art. 2 undecies comma 2)

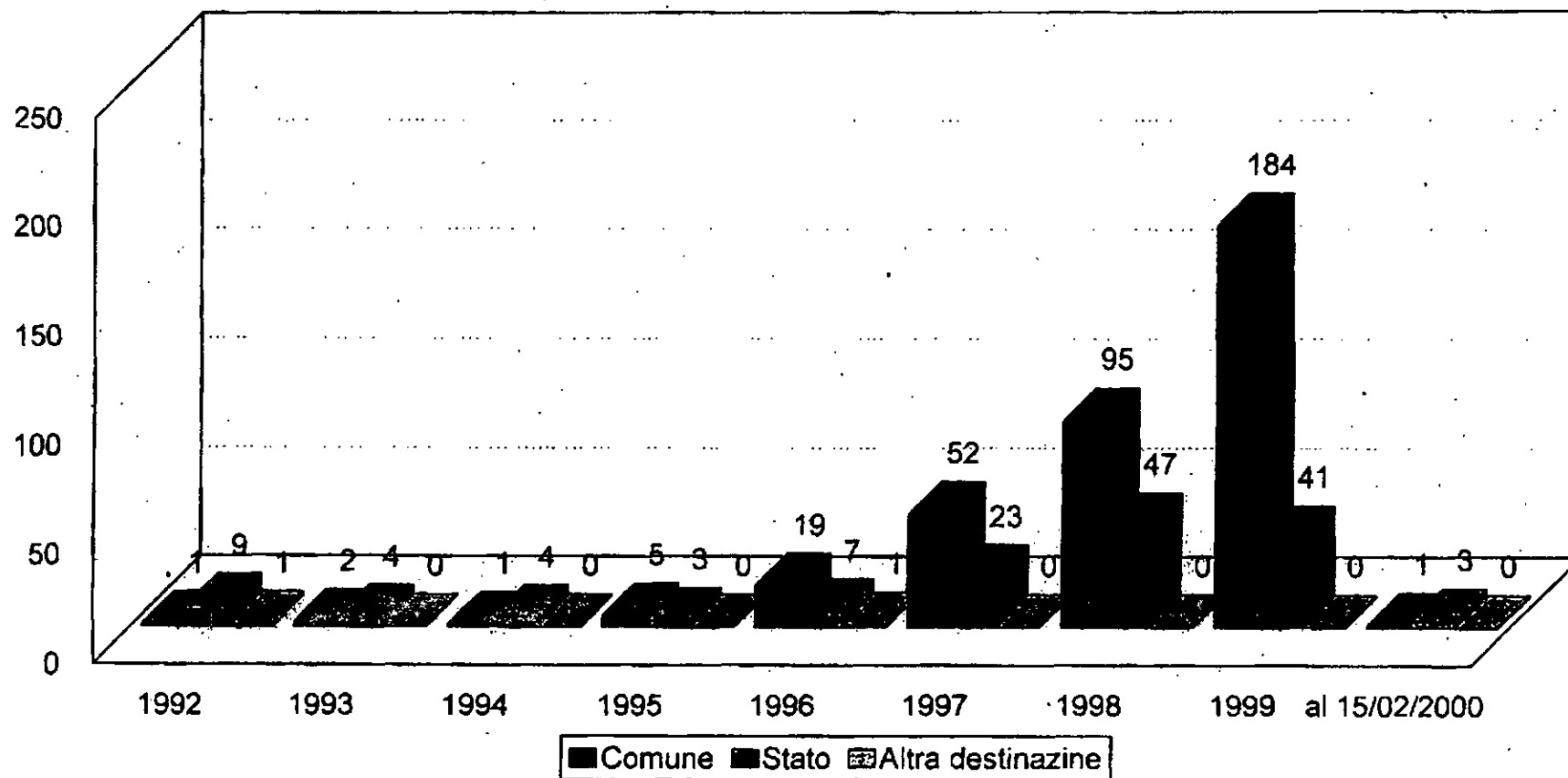


grafico 7
(Riferimento tabella n. 20/1)

BENI SEQUESTRATI O CONFISCATI

Legge 7 marzo 1996, n. 109

Beni con procedimento di destinazione (art. 2 undecies comma 2)

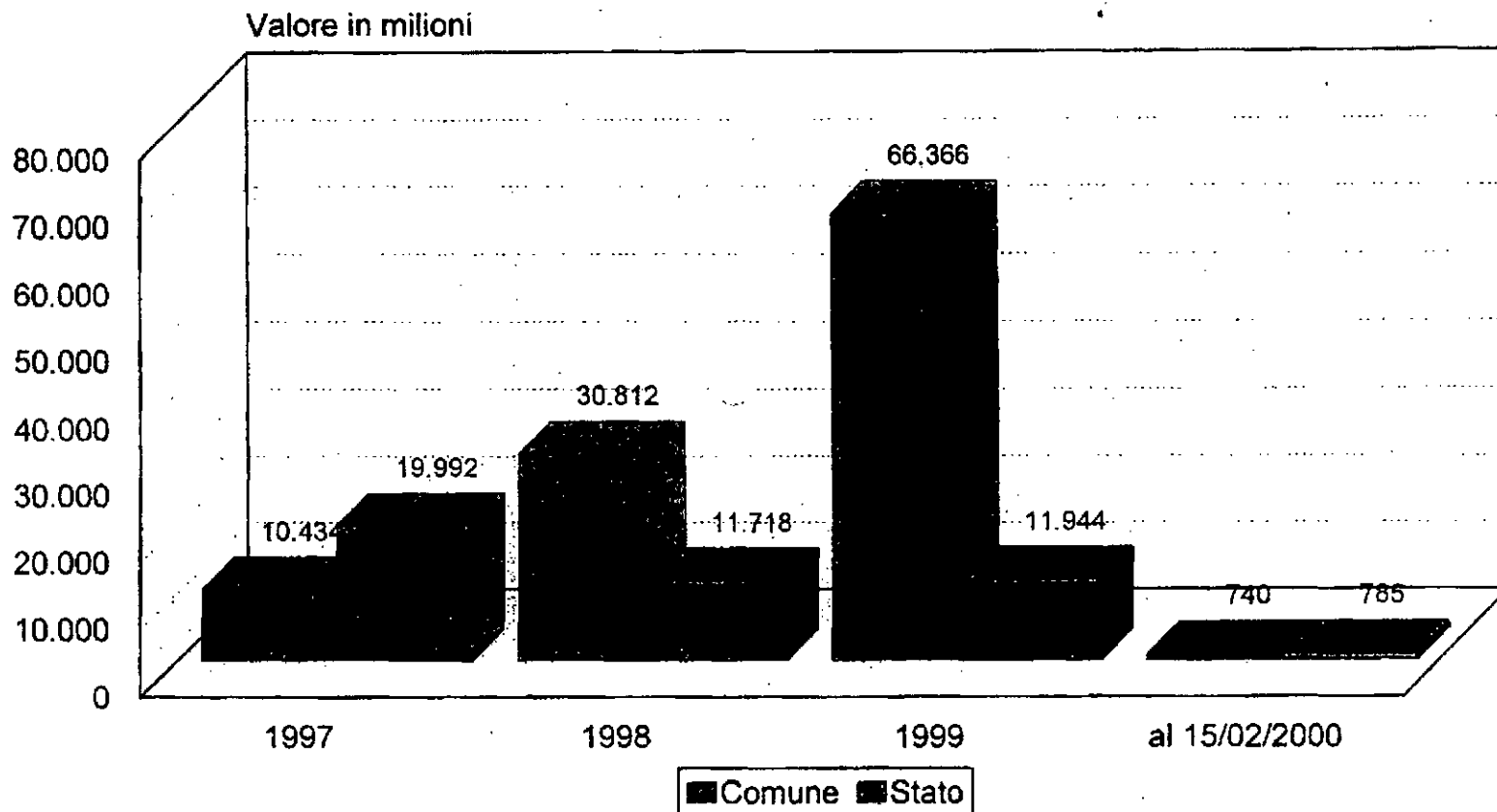


grafico 7 bis
(Riferimento tabella n. 20/1)

BENI SEQUESTRATI O CONFISCATI

Legge 7 marzo 1996, n. 109

Beni con procedimento di destinazione al Comune

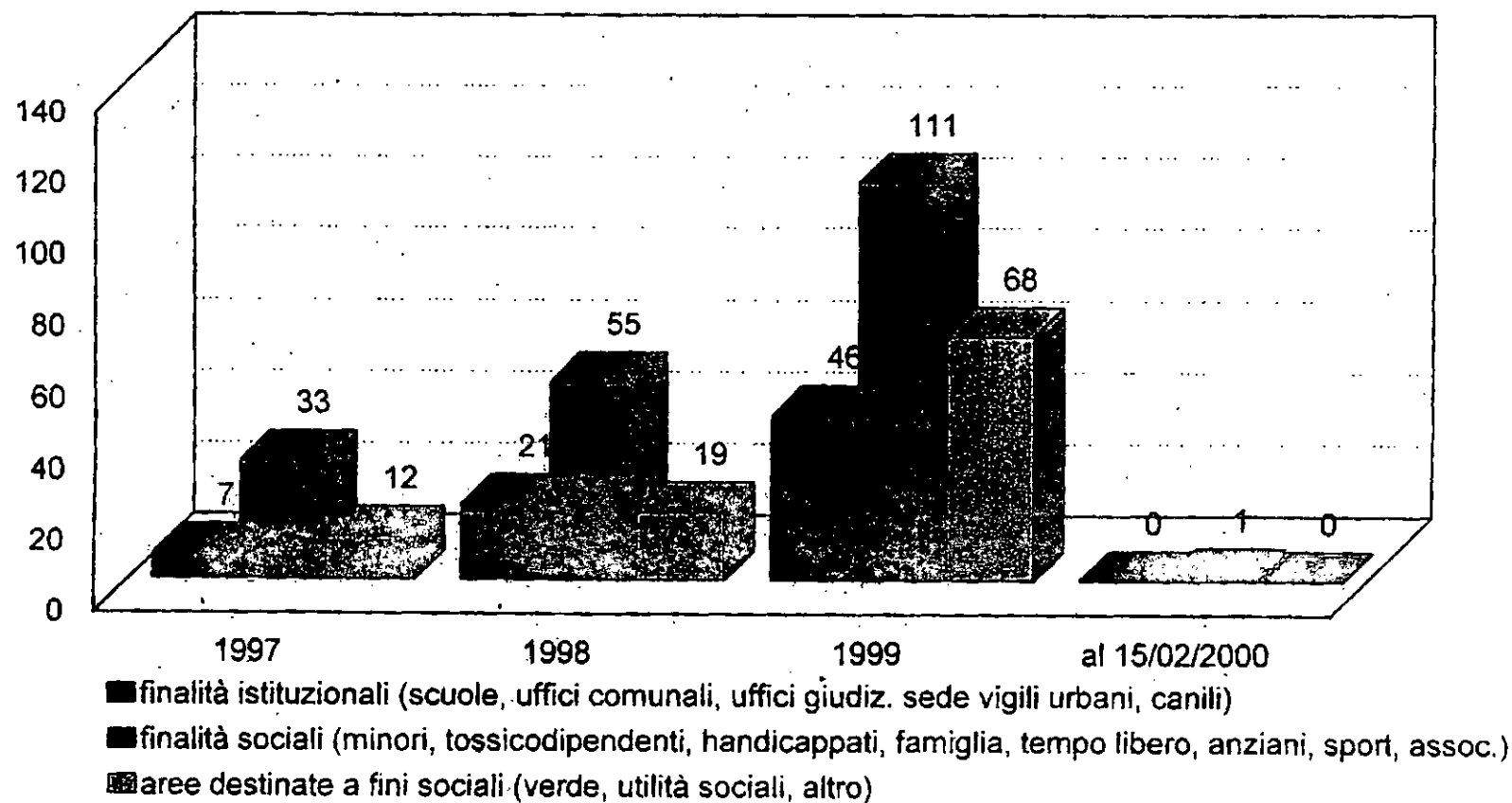


grafico 8
(Riferimento tabelle nn. 22/1, 22/2 e 22/3)

BENI SEQUESTRATI O CONFISCATI

Legge 7 marzo 1996, n. 109

Beni con procedimento di destinazione al Comune

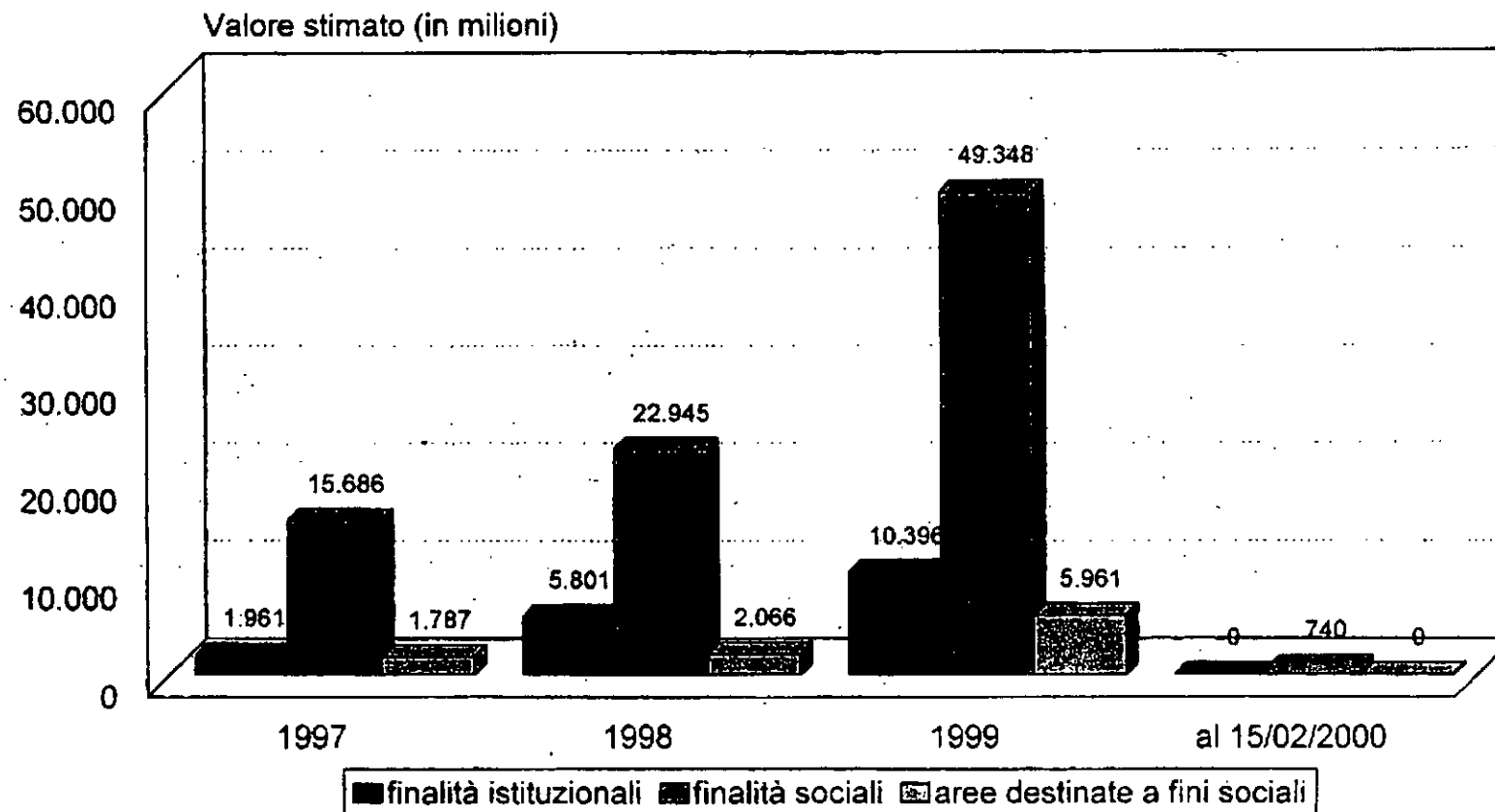


grafico 8 bis
(Riferimento tabelle nn. 22/1, 22/2 e 22/3)

Allegato
alla relazione sui
Beni sequestrati e confiscati

INDAGINE MONOTEMATICA

MISURE DI PREVENZIONE PERSONALE E PATRIMONIALE EMESSE AI SENSI DELLA LEGGE N. 646 DEL 1982

1. Premessa : le misure di prevenzione personale e patrimoniale emesse ai sensi della legge n. 646 del 1982

Oggetto dell'indagine monotematica è il funzionamento di uno dei tanti strumenti di intervento a disposizione dei poteri dello Stato nella "lotta" contro la criminalità organizzata.

La rilevazione prende avvio nel 1983 successivamente all'emanazione della L. 13 settembre 1982, n. 646 (cd. legge Rognoni-La Torre) che rilevanti innovazioni ha apportato al sistema delle misure di prevenzione, facendo assumere a queste un contenuto patrimoniale particolarmente incisivo.

Frastagliato è il panorama normativo che si presenta all'interprete in tema di misure di prevenzione. Pur non essendo questa la sede per ricostruire l'intera vicenda che le misure *ante delictum* hanno vissuto dal 1956 (data della prima legge emanata in epoca repubblicana: L. 27 dicembre 1956, n. 143) ad oggi, va segnalata per quello che qui interessa, la L. 31 maggio 1965, n. 575 che estende l'applicabilità delle misure di prevenzione personale della sorveglianza speciale e del divieto o obbligo di soggiorno agli "indiziati di appartenere ad associazioni mafiose". Al fine di adattare "la strategia preventiva alle specifiche caratteristiche della mafia" la suddetta legge apporta alcune modifiche alla disciplina del procedimento di prevenzione, fra le quali, l'attribuzione del potere di proporre le misure *ante delictum* anche ai procuratori della Repubblica. Ma è soprattutto la legge n. 646 del 1982 che segna un sensibile progresso nella lotta alla mafia (così G. FIANDACA, v. "Misure di prevenzione (profili sostanziali)", in *Digesto delle discipline penalistiche*, VIII, Torino 1994, 121); oltre ad estendere il sistema di prevenzione speciale già delineato dalla legge n. 575 del 1965 agli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso comunque localmente denominate (e a fornire una definizione normativa dell'associazione di tipo mafioso, introducendo nel codice penale la fattispecie associativa di cui all'art. 416-bis), il legislatore del 1982 ha arricchito la gamma

dei provvedimenti adottabili nei confronti dei suddetti soggetti, introducendo le "nuove" misure del sequestro e della confisca dei beni di sospetta provenienza.

La normativa è stata in seguito integrata da numerosi interventi legislativi che hanno, tra l'altro, ampliato il numero dei soggetti legittimati a sollecitare il procedimento di prevenzione e attribuito ai magistrati inquirenti più penetranti poteri investigativi funzionali all'applicazione di quelle misure che vanno ad incidere sul patrimonio del "prevenuto".

Competente all'applicazione delle misure di prevenzione è il Tribunale avente sede nel capoluogo di provincia in cui la persona interessata dimora (art. 4 comma 2 legge n. 1423 del 1956). Soggetti legittimati a proporre una delle misure di prevenzione personale previste dall'art. 3 legge n. 1423 del 1956 (sorveglianza speciale della pubblica sicurezza e obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale), pur in assenza dell'avviso orale, sono il Procuratore nazionale antimafia, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora l'interessato o il questore nella cui provincia il soggetto dimora.

Contro le decisioni del tribunale in materia di misure di prevenzione è consentito il "ricorso alla Corte di Appello, anche nel merito", mentre avverso il provvedimento della Corte di Appello è proponibile il ricorso in Cassazione "per violazione di legge" (art. 4 comma 8 legge n. 1423 del 1956). Legittimati a proporre il ricorso alla Corte di Appello sono il Procuratore della Repubblica, il Procuratore generale e l'interessato; mentre la titolarità del ricorso per cassazione spetta al pubblico ministero o all'interessato.

L'art. 2-bis della legge n. 572 del 1965 attribuisce ai procuratori della Repubblica (o ai questori) il potere di procedere, anche a mezzo della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini "sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio", nonché sulle attività economiche facenti capo agli "indiziati di mafia", "nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno". Tali accertamenti, volti a verificare se tali soggetti siano titolari di licenze, autorizzazioni, concessioni e simili o beneficiari di contributi, finanziamenti ecc., possono essere effettuate anche nei

confronti di soggetti diversi dall'indiziato: coniugi, figli, conviventi, persone fisiche o giuridiche, società, consorzi o associazioni, "del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente" (art. 2-bis comma 3 legge n. 575 del 1965).

Qualora dalle suddette indagini risulti che il prevenuto può comunque disporre di beni di provenienza illecita - o più precisamente di beni di cui si prevede che debba essere disposta la confisca ex art 2-ter comma 3 legge n. 575 del 1965 - e vi è il concreto pericolo che questi vengano "dispersi, sottratti od alienati", il procuratore della Repubblica o il questore, unitamente alla proposta di applicazione della misura di prevenzione personale, possono richiedere al Presidente del Tribunale competente per il procedimento di prevenzione di "disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza". Il Presidente provvede entro cinque giorni dalla richiesta con decreto motivato. Dotato di efficacia non più che interinale il sequestro perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro trenta giorni dalla proposta (art. 2-bis legge n. 575 del 1965).

Altro tipo di sequestro è quello disciplinato dall'art. 2-ter comma 2 legge n. 575 del 1965. Il tribunale, anche d'ufficio, può, con decreto motivato, ordinare il sequestro "dei beni dei quali la persona nei confronti della quale è stato iniziato il procedimento di prevenzione risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero, quando sulla base di sufficienti indizi si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego". Nei casi di particolare urgenza il sequestro - su richiesta del procuratore della Repubblica, del questore o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini ex art. 2-ter comma 1 legge n. 575 del 1965 - può essere disposto con decreto motivato dal Presidente del tribunale nei dieci giorni successivi.

Con l'applicazione della misura di prevenzione personale - o, nel caso di indagine complesse, entro un anno, prorogabile per un altro anno, dalla data del sequestro - e qualora l'interessato non abbia dimostrato la legittima provenienza dei beni oggetto del sequestro, viene disposta la confisca dei

suddetti beni (art. 2-ter comma 3 legge n. 575 del 1993). Il sequestro è in ogni caso revocato dal tribunale qualora sia respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione personale, ovvero, nell'ipotesi di accoglimento, quando l'interessato dimostri la legittima provenienza o risulti che dei suddetti beni il soggetto non poteva, direttamente o indirettamente, disporre (art. 2-ter comma 4 legge n. 575 del 1965).

Qualora ne ricorrano le condizioni, il provvedimento di sequestro può essere disposto, sempre su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione.

L'ultimo significativo intervento del Legislatore in materia è la legge 7 marzo 1996, n. 109, recante: "Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282".

Tale norma, come precisato nella relazione dei deputati proponenti, tende ad una "più razionale amministrazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e ad una più puntuale destinazione degli stessi a fini istituzionali e sociali".